



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

49318-19

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2864/2019
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 30/09/2019
GIUSEPPE DE MARZO		R.G.N. 22893/2019
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	
ELISABETTA MARIA MOROSINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TF nato a X il X /1965

avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

L'avvocato Ferro chiede l'accoglimento del ricorso.

AJ

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2018, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 26 maggio 2017, che aveva condannato TF alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 591 cod.pen., perché, quale nipote dell'anziana ed inabilitata TF, della quale si era fatto volontariamente carico, di concerto con il tutore e con l'autorizzazione del giudice tutelare, abbandonava la detta persona incapace omettendo di accudirla; ciò fino a quando la predetta persona offesa non veniva soccorsa dal personale del Servizio Sociale del Comune X, che la trovava ricoverata in un magazzino privo di riscaldamento, versante in condizioni igieniche pessime e di scarsa nutrizione ed incapace di deambulare autonomamente nonché di provvedere a sé stessa.

2. Contro l'illustrata sentenza decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 591 cod.pen.. Il reato di abbandono di persona incapace non sarebbe stato configurabile a suo carico, non essendo egli investito di alcuna posizione di garanzia rispetto all'anziana zia, in quanto la stessa, poiché inabilitata, era stata affidata dal giudice tutelare alle cure di un tutore, il quale, tuttavia, si era sempre disinteressato di tale ufficio, costringendolo ad un compito di supplenza, cui aveva provveduto con le proprie esigue risorse.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alle prove assunte, che avevano dimostrato come l'imputato potesse a stento assicurare a sé stesso e alla propria famiglia condizioni di vita dignitosa. Situazione, questa, peraltro meglio lumeggiata dalla mole di documenti versati in atti dalla difesa, della cui considerazione non vi era traccia nella motivazione censurata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'articolo 591 cod.pen., è un reato proprio, che può essere commesso, perciò, soltanto da un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace: ciò perché la condotta incriminata, consistendo nell'abbandono della vittima, si sostanzia nella volontaria sottrazione, anche solo parziale o temporanea, agli obblighi di

custodia o di cura esistenti nei confronti del minore o dell'incapace, con la consapevolezza della esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo.

1.2. Questa cattedra nomofilattica si è, dunque, espressa affermando che la evocata fattispecie penale tutela non già il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, che non devono necessariamente essersi realizzate; di modo che la condotta di "abbandono" resta integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 1, n. 5945 del 15/01/2009, Foti, Rv. 243372; Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158; Sez. 5, n. 10126 del 21/09/1995, Granzotto, Rv. 203004).

1.3. Peraltro, con riferimento alla clausola di equivalenza eziologica di cui all'art. 40, comma 2, cod.pen. (per la quale <<Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo>>), la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, per un verso, che, onde verificare l'esistenza in capo al soggetto agente di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, occorre tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico di attivarsi, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta o anche "gli obblighi di fatto o di stato di fatto creato dallo stesso soggetto"; per altro verso, che, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo in parola è d'uopo valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440; Sez. 4, n. 50606 del 05/04/2013, Manca, Rv. 258126; Sez. 4, n. 25527 del 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852).

1.4. Tanto ribadito, chiarisce il Collegio che, in base al tenore letterale dell'art. 591, comma 1 cod.pen., se la relazione di *cura* può scaturire solo da un dovere giuridico (in quanto il soggetto attivo "*deve*" avere cura del soggetto passivo), la relazione di *custodia* può, invece, sorgere anche da una situazione di fatto (in quanto il soggetto attivo "*ha*" la custodia del soggetto passivo): donde, mentre la relazione di cura è una relazione necessariamente giuridica che deve scaturire da una valida fonte giuridica formale (legge o contratto) precedente all'espletamento della prestazione di assistenza, quella di custodia è una relazione anche di fatto, purché sia attuale ed effettivamente sussistente al momento dell'abbandono, senza che rilevi la fonte dalla quale essa è sorta. Del resto, anche semanticamente occorre puntualizzare che con il termine "custodia" - riferibile

prevalentemente a soggetti minori d'età ovvero agli anziani non autosufficienti - si deve intendere una sorveglianza diretta ed immediata, mentre la nozione di "cura" si riferisce invece a soggetti adulti di regola capaci di provvedere a loro stessi, ma che versano in concreto, per ragioni contingenti, in situazioni di debolezza o di pericolo e che, pertanto, necessitano di prestazioni e di cautele protettive (Sez. 5, n. 19448 del 12/01/2016, Corbascio, Rv. 267126).

1.5. Se, dunque, la relazione di custodia può sorgere non solo per l'adempimento di un obbligo giuridico formale, ma anche per la spontanea assunzione da parte del soggetto agente o per effetto di una mera situazione di fatto, per la quale il soggetto passivo sia entrato nella sfera di controllo e di disponibilità del soggetto attivo, deve riconoscersi che l'odierno imputato, essendosi fatto volontariamente carico, di concerto con il tutore e con l'autorizzazione del giudice tutelare, dell'assistenza dell'anziana zia - della quale percepiva a tal fine metà della pensione sociale -, ed avendone, perciò, assunto la custodia, era investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico della sicurezza della persona fisica di TF, la quale non era in condizione di provvedere autonomamente alla sua salvaguardia.

Ne viene che in virtù della predetta posizione di garanzia - discendente, come detto, dall'instaurazione del rapporto di custodia fattualmente sorto -, l'imputato era tenuto ad attivarsi, di modo che la derelizione dell'anziana zia, in quanto suscettibile di esporne a pericolo l'incolumità, risulta certamente integrativa del delitto contestatogli.

Nulla rileva l'avvenuta nomina in favore dell'inabilitato di un curatore, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il curatore dell'inabilitato, a differenza del tutore dell'interdetto e del curatore del minore, non rappresenta né si sostituisce all'incapace, ma si limita a sostenerlo integrandone la volontà (Sez. 6 - 2 Civ., n. 9816 del 13/05/2015, Rv. 635244): infatti mentre l'interdizione è istituito predisposto al fine di assicurare la tutela dell'incapace sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali che per quanto riguarda gli atti della vita civile attinenti alla cura della persona ed ai doveri familiari e pubblici, l'istituto dell'inabilitazione mira a preservare l'inabilitando o la sua famiglia dal pregiudizio economico che possa derivare dalla ridotta capacità di agire dell'incapace (Sez. 1, n. 1037 del 07/04/1972, Rv. 357400): da qui l'esclusione in capo al curatore della di un dovere di cura e custodia della stessa.

2. Il secondo motivo consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, con argomentazioni giuridicamente corrette e sviluppate nei limiti della logica plausibilità: quindi aspecifici, perché caratterizzati da mancanza di confronto critico con le ragioni esplicitate nella

motivazione sottoposta a censura (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Le formulate eccezioni si traducono, peraltro, in doglianze, che con l'esibire direttamente alla Corte di Cassazione le fonti probatorie, mirano a suggerirne una rivalutazione e/o alternativa lettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, come tali estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

Nondimeno, la censura, che riferisce della mancata disamina della documentazione versata a iosa nel processo di merito, è dedotta del tutto genericamente, in quanto tace in ordine al decisivo profilo della specifica valenza disarticolante della detta produzione rispetto alla tenuta dell'argomentazione ostesa a sostegno del punto della pronuncia contrastato.

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/09/2019.

Il Consigliere estensore


Irene Scordamaglia

Irene Scordamaglia

Il Presidente

Eduardo De Gregorio

Eduardo De Gregorio



Carmela Lanzuse